

Roma, 10 aprile 2018

Spett.le
Regione Abruzzo,
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali,
Servizio Valutazioni Ambientali

Spett.le
Regione Abruzzo,
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali,
Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di
Impatto Ambientale CCR-VIA

Inviata solo tramite pec al seguente indirizzo: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

ISTANZA DI ARCHIVIAZIONE

EX ART. 27 BIS D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152.

Premesso che

1. Acque Minerali d'Italia S.p.a., in data 31 gennaio 2018 – acquisizione in atti l'1 febbraio 2018, prot. n. 28409/18 –, ha presentato una domanda di autorizzazione ex art. 27 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (come introdotto dall'art. 16 del D.lgs. 16 giugno 2017, n. 104) ad oggetto "*affidamento definitivo della concessione mineraria S.Antonio - Sponga in Comune di Canistro (L'Aquila)*";
2. sempre in data 31 gennaio 2018, Santa Croce S.r.l. ha presentato una istanza di partecipazione procedimentale;
3. per quanto d'interesse, in data 2 febbraio 2018, il Servizio Valutazioni Ambientali, con nota prot. 31316, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione e degli elaborati progettuali, invitando gli enti interessati a verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione, procedendo, ove necessario, ed entro trenta giorni, a richiedere l'eventuale documentazione integrativa necessaria;
4. nella medesima comunicazione il Servizio regionale ha precisato che "*tutta la documentazione integrativa eventualmente richiesta (...) dovrà essere pubblicata dal proponente*" e "*solo dopo il ricevimento delle suddette integrazioni, lo scrivente Servizio, ai sensi del già citato art. 27-bis comma 4, provvederà a pubblicare l'Avviso di cui all'art. 23 comma 1, lett. e) del D.lgs. 152/2006*";

5. allo stato, risultano pervenute le seguenti richieste di integrazioni e chiarimenti:

- 20 febbraio 2018, prot. n. 1725 e 2 marzo 2018, prot. n. 2230 da parte di Agenzia del Demanio;
- 5 marzo 2018 da parte di Rete Ferroviarie Italiane (R.F.I.);
- 5 marzo 2018, prot. n. 2730 da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila;
- 5 marzo 2018, prot. n. 62523 da parte del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA della Regione Abruzzo con l'espresso invito, rivolto al proponente, a far pervenire quanto richiesto "entro 30 giorni dalla presente nota";
- 5 marzo 2018, prot. n. 3414 da parte del Servizio Risorse del Territorio ed Attività Estrattive della Regione Abruzzo;
- 6 marzo 2018, prot. n. 8955 da parte di ARTA Abruzzo, Direzione Centrale;

considerato che

6. l'art. 27 bis cit., al comma 2, assegna *"al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per eventuali integrazioni"* mentre, al comma 4, prevede che solo *"successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richiesta di integrazioni, dalla data di ricezione della stessa"* l'Amministrazione competente possa pubblicare l'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lett. e);
7. il successivo comma 5 prevede che *"qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione"*;
8. ai sensi del comma 8 dell'art. 27 bis cit. *"tutti i termini del procedimento si considerano perentori"*;
9. nel caso di specie, il termine ultimo del 4 aprile 2018 (30 giorni dal 5 marzo) è decorso e Acque Minerali d'Italia S.p.a. non ha depositato le integrazioni richieste;
10. il proponente neppure ha chiesto un differimento-proroga del citato termine di scadenza ovvero una sua sospensione;
11. risulta sopravvenuta l'improcedibilità dell'istanza di v.i.a. dell'1 febbraio 2018 acquisita agli atti della Regione in pari data con n. prot. 18/28409 con l'obbligo dell'autorità regionale di procedere alla sua archiviazione;

12. d'altronde, il Servizio Valutazioni Ambientali, con la citata nota del 5 aprile 2018, ha già (correttamente) dato atto che *"le integrazioni richieste con le sopra citate note non sono ancora pervenute sebbene risultano scaduti i termini perentori stabiliti al comma 3 dell'art. 27 bis (30 giorni) per l'invio delle stesse, come anche indicato nella sopra citata nota prot. 31316 del 02.02.2018"*;
13. ai fini della doverosa declaratoria di archiviazione dell'istanza di v.i.a. non rileva la sospensione disposta dal Servizio Valutazioni Ambientali con nota del 29 marzo 2018: siffatta nota richiama gli atti da acquisire ai fini del provvedimento autorizzativo unico regionale e non, invece, la fase di v.i.a.; difatti, l'amministrazione non ha disposto la sospensione dei termini previsti dall'art. 27 bis, comma 3 cit.; il riferimento a quanto richiesto dagli altri enti coinvolti *"con separate note"* appare riferibile alle ravvicinate note dei Comuni di Canistro e Capistrello del 28 marzo 2018 riguardanti non la procedura di v.i.a. ma una richiesta di permesso a costruire della proponente
14. né si comprenderebbe una **sospensione disposta d'ufficio** relativa ad un termine **perentorio gravante esclusivamente sul privato che non ha mai formulato una richiesta di sospensione-proroga**: per regola generale, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa potrebbe essere disposta, per una sola volta, *"su richiesta motivata del proponente"*; l'ipotetica sospensione non risulterebbe neppure sorretta da una giustificazione sotto il profilo dell'interesse pubblico al rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e buon andamento amministrativo;
15. quindi, l'asserzione di Acque Minerali d'Italia S.p.a. contenuta nella nota datata 5 aprile 2018 (ad oggetto: *"riscontro a lettera del 5 aprile 2018 con cui viene convocata una conferenza dei servizi (...)"*) secondo la quale l'amministrazione avrebbe sospeso la procedura e *"non si comprende[rebbe] pertanto per quale ragione la lettera in oggetto faccia riferimento all'asserito mancato rispetto dei termini perentori di cui al comma 3 dell'art. 27 bis (...)"* appare erronea e non aderente al corretto iter procedurale sopra richiamato;

ritenuto che

16. Acque Minerali d'Italia S.p.a. non ha ottemperato agli obblighi di integrazione documentale previsti dall'art. 27 bis, comma 3 cit.;
17. l'istanza di v.i.a. ha subito un definitivo arresto per inadempimento della proponente che, con il proprio comportamento, non ha consentito l'utile sviluppo della procedura;
18. quanto alla Conferenza dei Servizi indetta per il 12 aprile 2018 la stessa sembrerebbe non rivestire alcuna utilità pratica per essere inconciliabile con la sopravvenuta improcedibilità della procedura di v.i.a.;

19. né potrebbero essere richiesti dei pareri agli enti che si sono già espressi con delle puntuali richieste di integrazioni e chiarimenti; la Conferenza dei Servizi finirebbe per duplicare degli oneri in capo alle amministrazioni che hanno formulato dei pareri sui quali nessun riscontro è pervenuto dal proponente;

20. la Conferenza dei Servizi si porrebbe, comunque, in violazione dell'art. 27 bis comma 7 nella misura in cui, secondo il testo normativo, potrebbe essere indetta:

- entro dieci giorni dalla conclusione della scadenza del termine di conclusione della consultazione del pubblico (mai avviata) ovvero

- entro dieci giorni dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali (non depositate, per esplicita attestazione del Servizio Valutazioni Ambientali);

- in ogni caso, solo a seguito dell'espletamento della procedura di v.i.a. e con il positivo esaurimento di tutte le fasi previsti nei commi precedenti; tanto è vero che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi dovrebbe "comprende[re] il provvedimento di VIA";

21. sussiste un interesse legittimo qualificato di Santa Croce S.r.l. a veder pronunciata la declaratoria di improcedibilità della domanda di v.i.a. con l'archiviazione dell'istanza in esame;


tanto premesso, considerato e ritenuto

Santa Croce S.r.l., con sede in Roma, Via G. Amendola, n. 46, in persona del legale rappresentante in carica, formula una espressa e formale istanza di archiviazione dell'istanza di v.i.a. presentata da Acque Minerali d'Italia S.p.a. in data 31 gennaio 2018 – acquisizione in atti 1 febbraio 2018, prot. n. 28409/18 – ad oggetto "affidamento definitivo della concessione mineraria S. Antonio - Sponga in Comune di Canistro (L'Aquila)".

Con ogni più ampia riserva di azione, istanza e diritto e senza prestare alcuna acquiescenza ovvero rinuncia ai ricorsi e domande giudiziali pendenti, connesse e conseguenti.

Distinti saluti

Santa Croce S.r.l.
Il Legale Rappresentante
(Ing. Nicolino Montanaro)





Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0103473/18	10/04/2018	PEC	Mittente: ITALIANABEVERAGE@LEGALMAIL.IT	

Oggetto: VIA - ACQUE MINERALI SPA - ISTANZA DI ARCHIVIAZIONE EX ART. 27 BIS D.LGS 152/2006

Impronta: E69B5535EB191BB6F81AAA87DB2FCC80B2917693AEA6D2DB1212D8194FC34F43